

ALL SERVIZI di Fravezzi R. & C. S.a.s.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del codice delle assicurazioni Private ("CODICE") e del regolamento IVASS n.40 del 02 Agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: consegnano/ trasmettono al contraente copia del documento (del regolamento IVASS n. 40 del 2 Agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario, le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) illustrano al contraente - in modo chiaro e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico anche nella forma ONLINE, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite di 2.500,00 per ciascun contratto, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Il sottoscritto..... essendo entrato in contatto con l'intermediario assicurativo e precisamente con la persona preposta allo svolgimento dell'attività di agente di assicurazione signor Fravezzi Roberto, dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento.

Luogo data

firma del contraente / legale rappresentante.....